

## REGOLAMENTO (CE) N. 648/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 aprile 2005

## che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 95, 133 e 135,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 <sup>(3)</sup> fissa le norme relative al trattamento doganale delle merci importate o da esportare.
- (2) È necessario stabilire un livello equivalente di tutela all'atto dei controlli doganali per le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono. Per raggiungere tale obiettivo, è necessario stabilire un livello equivalente di controllo doganale nella Comunità e garantire un'applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri, i quali hanno la competenza principale per l'applicazione di tali controlli. Detti controlli dovrebbero essere basati su norme e criteri di rischio concordati per la selezione delle merci e degli operatori economici, al fine di minimizzare i rischi per la Comunità e i suoi cittadini e per i partner commerciali della Comunità. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero pertanto introdurre un quadro comunitario in materia di gestione del rischio, volto a sostenere un'impostazione comune che consenta un'efficace fissazione delle priorità e un'efficiente allocazione delle risorse, al fine di mantenere un adeguato equilibrio tra controlli doganali e facilitazione del commercio legale. Tale quadro dovrebbe anche prevedere criteri comuni e obblighi uniformi per gli operatori economici autorizzati e garantire un'applicazione uniforme di tali criteri e

obblighi. L'istituzione di un quadro comune a tutti gli Stati membri in materia di gestione del rischio non dovrebbe impedire loro di effettuare controlli delle merci a campione.

- (3) Uno Stato membro dovrebbe accordare lo status di «operatore economico autorizzato» agli operatori economici che soddisfano determinati criteri comuni per quanto riguarda i sistemi di controllo, la solvibilità finanziaria e la comprovata osservanza degli operatori. Lo status di «operatore economico autorizzato» concesso da uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuto dagli altri Stati membri, ma non conferisce il diritto di beneficiare automaticamente negli altri Stati membri delle semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale. Gli altri Stati membri dovrebbero tuttavia consentire agli operatori economici autorizzati di avvalersi delle semplificazioni, a condizione che essi soddisfino tutti i requisiti specifici relativi alle particolari semplificazioni. Nell'esaminare una richiesta di ricorso alle semplificazioni, non è necessario che gli altri Stati membri ripetano la valutazione dei sistemi di controllo, della solvibilità finanziaria o della comprovata osservanza dell'operatore, che sarà già stata effettuata dallo Stato membro che ha accordato all'operatore lo status di «operatore economico autorizzato», ma devono assicurare che siano soddisfatti gli altri requisiti specifici per il ricorso a particolari semplificazioni. Il ricorso alle semplificazioni negli altri Stati membri può essere altresì coordinato mediante un accordo tra le autorità doganali interessate.
- (4) Le semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale dovrebbero lasciare impregiudicati i controlli doganali quali definiti nel codice doganale comunitario, in particolare in materia di sicurezza. Detti controlli sono di competenza delle autorità doganali e, mentre lo status di «operatore economico autorizzato» dovrebbe essere riconosciuto da tali autorità come fattore di cui tener conto nell'analisi dei rischi e nella concessione all'operatore economico di qualsiasi agevolazione in relazione ai controlli in materia di sicurezza, il diritto di controllo dovrebbe permanere.
- (5) È opportuno che informazioni relative a rischi connessi con merci di importazione e di esportazione siano scambiate tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione. A tal fine occorre creare un sistema comune che consenta, in condizioni di sicurezza, alle autorità competenti di accedere a tali informazioni, di trasferirle e di scambiarle in maniera tempestiva ed efficace. Dette informazioni potranno anche essere scambiate con paesi terzi qualora un accordo internazionale lo preveda.

<sup>(1)</sup> GU C 110 del 30.4.2004, pag. 72.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 29 novembre 2004 (GU C 38 E del 15.2.2005, pag. 36) e posizione del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.